

DIREZIONE PROVINCIALE DI: MANTOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MANTOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 30/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNH, serie 3, numero 1136

data di stipula: 05/12/2025

ident.vo telematico: TNH25L001136000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DLLGRG51P01H541F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93017270203				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

DELL'ASSOCIAZIONE AGAPE ONLUS

L'anno 2025 duemila venticinque, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 10:30 –
nella sala “Maria Teresa d’Austria”, presso il Centro Pastorale “mons. Carlo Ferrari”,
sito in Via Montanari 1 a Mantova – si è riunita l’Assemblea degli Associati dell’As-
sociazione Agape ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazioni statutarie per adeguamento al Codice del Terzo settore

Sono presenti – a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti o di delegati – gli Associati

* di Mantova città:

Parrocchia “San Pietro apostolo”, delegato don Massimiliano Cenzato

Parrocchia “Sant’Andrea apostolo”, delegato don Massimiliano Cenzato

Parrocchia “S. Maria della Carità”, delegato Adelelmo Lodi Rizzini

Parrocchia “Santi Gervasio e Protasio martiri”, delegato Fabio Barbieri

Parrocchia “Ognissanti”, delegato Fausto Bina

Parrocchia “San Barnaba apostolo”, delegato Fausto Bina

Parrocchia di “San Leonardo Abate”, don Andrea Bonesi

Parrocchia “Sant’Egidio abate”, don Andrea Ferraroni

Parrocchia “Sant’Apollonia vergine e martire”, don Andrea Ferraroni

Parrocchia “Santa Maria del Gradaro”, don Andrea Ferraroni

Parrocchia di “San Pio X papa”, don Fabio Scutteri

* del rimanente territorio comunale di Mantova:

Parrocchia “S. Maria degli Angeli”, delegato Eugenio Mariani

Parrocchia “S. Michele arcangelo”, don Matteo Palazzani

Parrocchia “San Ruffino e Beato Giovanni Bono”, don Matteo Palazzani

Parrocchia " Beata Vergine Maria e Sant'Urbano papa e martire ", don Nicola Ballarini

Parrocchia "S. Maria dei Miracoli", don Nicola Ballarini

*** dei comuni limitrofi a Mantova**

Parrocchia "Sant'Antonio di Padova" di Porto mantovano, don Matteo Palazzani

Parrocchia "S. Maria Maddalena" di Porto mantovano, don Matteo Palazzani

Parrocchia "San Tommaso apostolo" di Curtatone, don Cristian Grandelli

Parrocchia "S. Silvestro I papa" di Curtatone, don Cristian Grandelli

Parrocchia "Immacolata Conc. della B. V. Maria" di Curtatone, don Cristian Grandelli

Parrocchia "Ss. Giovanni e Paolo martiri" di S.Giorgio Bigarello, don Giorgio Dall'Oglio

Sono pure presenti i consiglieri don Giampaolo Genova e Matteo Amati, nonché il dott. Davide Boldrini, direttore dell'associazione e il rag. Alessandro Fornari, consulente amministrativo.

Presiede l'Assemblea don Matteo Palazzani che chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Davide Boldrini.

Don Palazzani constatata la presenza di tutti gli enti associati nella persona del legale rappresentante o di altra persona all'uopo delegata, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno e ringrazia i convenuti per la loro partecipazione.

Il Presidente dà quindi la parola all'Amministratore delegato e legale rappresentante dell'associazione don Giorgio Dall'Oglio, il quale rammenta ai presenti che già nel corso di precedente adunanza era stata evidenziata la necessità di apportare modifiche allo statuto dell'associazione per poter configurare la stessa quale "Ente del Terzo Settore".

Sempre in tale sede era stato ritenuto utile riscrivere alcuni articoli dello statuto al solo scopo di meglio configurare l'assetto associativo.

Egli prosegue esponendo una nuova formulazione di proposta, che precisa ulteriormente il contenuto statutario per meglio rispondere alle previsioni del Codice del Terzo Settore.

Informa pure che la formalizzazione dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore verrà poi completata rispettando la prossima scadenza del 31 marzo 2026.

Nel corso della lettura del nuovo statuto emergono molte variazioni rispetto al vecchio articolato, talché gli intervenuti concordano nel dispensare il segretario dalla trasposizione nel presente verbale di tutte le modifiche. I rappresentanti degli enti associati si danno reciprocamente atto che parte di tali modifiche riguardano in senso stretto le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017, altrimenti detto "Codice del Terzo Settore", mentre altre vengono ritenute non indispensabili ma utili a meglio organizzare l'aspetto amministrativo e strutturale dell'associazione.

Al termine di una cordiale e approfondita discussione, durante la quale vengono prontamente forniti alcuni chiarimenti, gli intervenuti aventi diritto al voto – a comporre un consesso totalitario per la presenza dell'intera compagine associativa – all'unanimità deliberano di approvare il nuovo testo statutario che viene allegato al presente verbale.

Sempre con deliberazione unanime viene disposto che

- il legale rappresentante dell'Associazione Agape ETS don Giorgio Dall'Oglio venga d'ora in avanti identificato con l'appellativo di Presidente;
- don Matteo Palazzani venga d'ora in avanti identificato con l'appellativo di Coordinatore assembleare;
- il legale rappresentante provveda a tutte le incombenze necessarie per addivenire entro la scadenza del 31 marzo 2026 all'iscrizione dell'Associazione

Agape ETS nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

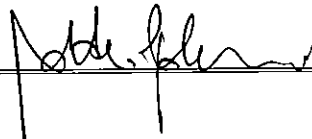
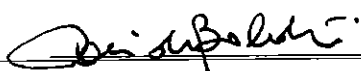
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea straordinaria viene dichiarata chiusa dal Coordinatore assembleare alle ore 11:00.

il segretario

il coordinatore assembleare

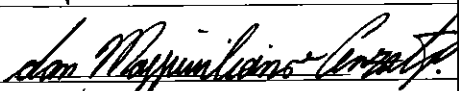
dott. Davide Boldrini

don Matteo Palazzani

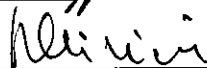


firme associati presenti

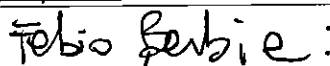
don Massimiliano Cenzato



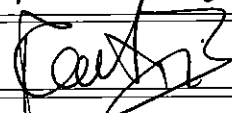
Adelelmo Lodi Rizzini



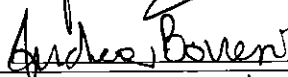
Fabio Barbieri



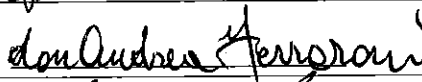
Fausto Bina



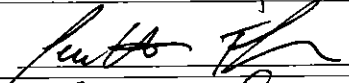
don Andrea Bonesi



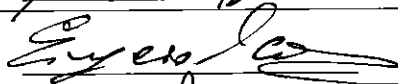
don Andrea Ferraroni



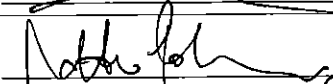
don Fabio Scutteri



Eugenio Mariani



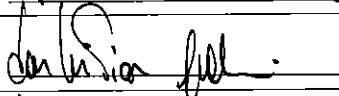
don Matteo Palazzani



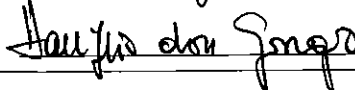
don Nicola Ballarini



don Cristian Grandelli



don Giorgio Dall'Oglio



Reg. il 30/12/25 al n. 1136 S. 3

480 T. 1136

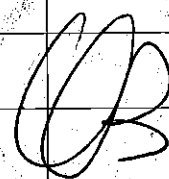
2/3

01

7/201

Totale

200.00



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Mantova l'ente del terzo settore in forma di associazione denominato "Associazione Agape ETS", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via Arrivabene 47. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo in deroga a quanto previsto dall'Art. 9 del presente statuto.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Principi ispiratori e statuto

1. L'Associazione si ispira ai principi cristiani circa la centralità della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà con gli ultimi, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa e secondo il mandato ricevuto dalla Diocesi di Mantova attraverso il proprio ufficio Caritas.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e gli associati sono vincolati alla sua osservanza.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione Agape ETS, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per scopo esclusivo la promozione integrale della persona.

Come previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di carattere generale senza perseguire alcuna finalità di lucro:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive

modificazioni;

II. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e

successive modificazioni;

III. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

IV. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavora-

tivi;

V. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

VI. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a

norma dell'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;

2. In particolare le attività sopra elencate saranno prevalentemente svolte all'interno

di una o più strutture a carattere caritativo promosse dalla Caritas della Diocesi di

Mantova e saranno orientate alla gestione di

* centri di ascolto delle povertà e servizi

* case di accoglienza residenziale

* strutture di servizio dedicate alla beneficenza e all'educazione

* locali parrocchiali, diocesani e di altri enti ecclesiastici dedicati alle fasce deboli

della popolazione

* altre iniziative connesse al contrasto della povertà e alla promozione della Carità evangelica.

3. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari. I volontari che operano nelle attività esercitate dall'Associazione prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, previa autorizzazione dell'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere associati all'Associazione Agape ETS – presentando apposita richiesta scritta comprendente l'impegno a rispettare il presente Statuto –:

– le Parrocchie situate nel territorio della città di Mantova, dei comuni limitrofi e dei comuni aggregati al capoluogo provinciale per la realizzazione di interventi a carattere sociale;

– altri Enti Ecclesiastici e Associazioni Ecclesiali operanti nel territorio della Diocesi di Mantova

– la Diocesi di Mantova, per interesse del proprio ufficio Caritas.

2. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza di due terzi (2/3) degli associati, nel corso della prima adunanza assembleare successiva alla ricezione della richiesta.

3. La richiesta di ammissione è accolta o respinta a giudizio dell'Assemblea con obbli-

go di motivazione, da comunicare agli interessati entro sessanta giorni dall'adunanza durante la quale è stata assunta la relativa delibera. L'ammissione è pienamente valida nel momento in cui viene approvata dall'Assemblea, in deroga alla previsione di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.lgs. 117/2017.

4. Chi ha proposto la domanda – rigettata ai sensi del comma 3 del presente articolo – può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci un apposito consesso formato dai rappresentanti degli enti associati, dai componenti il consiglio direttivo e dall'organo di controllo – se esistente –.

Tale consesso dovrà riunirsi al termine della successiva convocazione assembleare e deliberare con la maggioranza degli intervenuti.

5. L'associato, nella persona del proprio rappresentante o altra dallo stesso delegata, partecipa con diritto di voto all'Assemblea degli associati ed è obbligato a concorrere alla formazione del patrimonio dell'Associazione attraverso la sottoscrizione di una quota iniziale al momento dell'adesione e successivamente con una quota annua determinata dall'Assemblea.

6. Ogni associato può prendere visione di tutti gli atti deliberativi assunti dall'Associazione a qualsiasi livello, nonché di consultare i verbali e gli altri libri associativi, presentando apposita richiesta scritta al Consiglio direttivo. La consultazione avverrà presso la sede associativa entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, alla presenza di un incaricato dal Consiglio direttivo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per estinzione o scioglimento della Parrocchia o di altro Ente associato, per recesso e per esclusione.

2. La perdita della qualifica di associato è deliberata dallo stesso organo che decide in

merito all'ammissione e non dà alcun diritto di pretendere la restituzione di quanto

conferito nelle casse associative.

3. L'Assemblea egli associati delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4. L'esclusione dall'Associazione può avvenire per il venir meno degli intenti di perseguire le finalità associative o a seguito della inosservanza delle disposizioni statutarie e delle delibere degli organi associativi, per il compimento di azioni e comportamenti che contrastano con le finalità associative e per il mancato adempimento degli obblighi di corrispondere le quote stabilite dall'Assemblea.

5. L'associato che esercita il proprio diritto di recesso ha comunque l'obbligo di pagare la quota associativa dell'anno nel quale recede. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede associativa.

Art. 6 - Le cariche associative

1. La struttura associativa garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra gli associati e prevede i seguenti organi

* Assembleia degli associati

* Coordinatore assembleare

* Consiglio direttivo

* Presidente

* Organo di controllo e revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

2. Le cariche associative sono elettive e hanno la durata di cinque anni. Le persone che ricoprono cariche associative possono essere rielette.

3. Ogni soggetto titolare di qualsiasi carica all'interno dell'Associazione è tenuto ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di un sostituto.

Art. 7 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

2. Gli associati partecipano alle assemblee con il proprio legale rappresentante. In alternativa possono essere rappresentati da una persona appositamente delegata dal legale rappresentante con delega scritta; in questo caso ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

3. I componenti del Consiglio direttivo possono partecipare con diritto di intervento e senza diritto di voto ad ogni Assemblea degli associati, a meno che intervengano anche quali rappresentanti di un ente associato.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore assembleare ed è convocata dal medesimo oppure dal Presidente ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. La convocazione in via straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione o in materia di modificazioni del presente statuto; in tutti gli altri casi l'Assemblea delibera in via ordinaria.

3. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo;
- entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. La convocazione è possibile anche a seguito di richiesta scritta e debitamente motivata presentata al Coordinatore assembleare e sottoscritta da almeno 1/4 degli associati.

5. L'organo che convoca l'Assemblea avrà cura di predisporre l'ordine del giorno che dovrà essere comunicato almeno dieci giorni prima della riunione assembleare ad ogni

associato tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data di prima e di seconda convocazione dell'adunanza.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati in convocazione straordinaria è considerata validamente costituita, e delibera con le maggioranze degli associati, secondo le previsioni del secondo e terzo comma dell'art. 21 del Codice civile per

- le modificazioni del presente statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

2. L'Assemblea degli associati in convocazione ordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti:

- l'ammissione di nuovi associati e l'esclusione e la perdita della qualifica di associato;
- la revoca del Presidente.

3. L'Assemblea degli associati in convocazione ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'adunanza

- elegge il Coordinatore assembleare;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- elegge i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- revoca le cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio direttivo, tranne il Presidente, e di componente dell'organo di controllo e di soggetto

incaricato della revisione legale dei conti;

– approva i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, nonché l'ammontare della quota associativa;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera su tutte le altre questioni che le vengono sottoposte a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve quelle richiedenti una maggioranza qualificata come sopra elencate.

4. Sono in ogni caso deliberate con votazione a scrutinio segreto:

– l'ammissione di nuovi associati;

– l'esclusione e la perdita di qualifica di associato;

– le nomine e le revoche delle cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio direttivo e di componente dell'organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– qualsiasi altra decisione inerente singoli associati;

– le decisioni che in ogni caso la maggioranza dei presenti ritiene utile siano prese a scrutinio segreto.

5. Dell'attività dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore assembleare e da un segretario.

Art. 10 - Il Coordinatore assembleare

1. Il Coordinatore assembleare dispone la convocazione dell'Assemblea fissandone l'ordine del giorno di concerto con il Consiglio direttivo. Durante lo svolgimento dell'Assemblea il Coordinatore assembleare presiede e dirige la discussione e le eventuali operazioni di voto.

2. Può essere eletto alla carica di Coordinatore assembleare soltanto un rappresentante legale di Parrocchie, Enti Ecclesiastici e Associazioni Ecclesiali.

Art 11 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati.

4. È formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Uno di questi viene nominato dall'ente "Diocesi di Mantova" e i restanti vengono eletti dall'Assemblea degli associati secondo le previsioni dell'art. 9 del presente statuto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente, e può essere validamente convocata dal Presidente o da almeno due componenti con richiesta scritta comunicata al Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono tenere anche per videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia garantita la loro simultanea partecipazione alla discussione e alla votazione, e che possano intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente o, in assenza di sua presenza

fisica, dove si trova il segretario verbalizzante.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

9. Qualora uno dei consiglieri cessi dalla carica, il Consiglio direttivo ne informerà l'Assemblea degli associati affinché provveda alla nuova elezione. Il sostituto assume il mandato per un periodo che terminerà con quello degli altri consiglieri.

10. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria degli associati per procedere al suo rinnovo.

Art 12 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo deve:

- esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci annuali e la relazione di missione da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- eleggere tra i propri componenti un Presidente con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- individuare tra i propri componenti, tra i volontari, oppure anche all'esterno dell'Associazione, le persone che si possano incaricare di ogni adempimento necessario o semplicemente utile a consentire il buon andamento delle attività di cui all'Art. 3 e il rispetto della normativa vigente e del presente statuto, con particolare riferimento agli adempimenti di segreteria e di amministrazione.

Art 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli assume anche l'eventuale rappresentanza processuale.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole previsto dall'art. 9, punto 2.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

6. In caso di impedimento o assenza è sostituito da un componente del Consiglio direttivo da lui delegato.

Art. 14 – Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ne ravvisi la necessità, e comunque nella ricorrenza dei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro qualora ne ravvisi la necessità, e comunque nella ricorrenza dei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 15 – Libri dell'Associazione

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

a) il libro degli associati;

b) il libro verbali dell'Assemblea;

c) il libro verbali del Consiglio direttivo;

d) il libro dei volontari, contenente i nominativi e i dati anagrafici delle persone

che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Consiglio direttivo, che potrà individuare un segretario all'uopo incaricato anche all'esterno della propria compagine.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 16 – Patrimonio ed entrate economiche

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote iniziali degli associati di cui all'Art. 4 e può essere incrementato dai proventi mobili e immobili ad esso destinati con decisione del Consiglio direttivo.

2. Costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative i seguenti proventi:

a) le quote sociali

b) i contributi pubblici e privati

c) le donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio

d) le rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi

e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per l'attività di interesse generale prestata

f) le altre entrate espressamente previste dalla legge

g) gli eventuali ricavi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. – La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 17 – Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 18 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

3. Nel bilancio consuntivo deve essere contenuta una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Il bilancio preventivo viene redatto in forma libera.

6. In sede di approvazione del bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente illustrato agli Associati il futuro programma dell'attività dell'Associazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.

Art. 20 – Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché stipulare accordi per idonee coperture a tutela di ogni carica associativa e del personale.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Nel caso si rendesse necessario, nel corso della medesima adunanza si dà luogo alla contestuale nomina di un liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, in conformità alle previsioni di legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

* * *

firme associati presenti

don Massimiliano Cenzato

don Massimiliano Cenzato
Uini

Adelelmo Lodi Rizzini

Fabio Barbieri

Fabio Barbieri

Fausto Bina

Fausto Bina

don Andrea Bonesi

Andrea Bonesi

don Andrea Ferraroni

don Andrea Ferraroni

don Fabio Scutteri

don Fabio Scutteri

Eugenio Mariani

Eugenio Mariani

don Matteo Palazzani

don Matteo Palazzani

don Nicola Ballarini

don Nicola Ballarini

don Cristian Grandelli

don Cristian Grandelli

don Giorgio Dall'Oglio

don Giorgio Dall'Oglio

[illegible]